



*La soldanella*  
gruppo escursionistico

## GRUPPO ESCURSIONISTICO LA SOLDANELLA

### STATUTO

#### Art. 1 – *Costituzione del Gruppo*

Si è costituito in Associazione il Gruppo Escursionistico “La Soldanella” con sede in Dosson di Casier (TV) - Via S. Vigilio, 15.

L’Associazione ha durata illimitata. Essa si estinguerà al venir meno della pluralità degli associati o su delibera dell’Assemblea dei soci.

#### Art. 2 – *Scopo del Gruppo*

Creare momenti di aggregazione attraverso il contatto prevalente con l’ambiente montano non trascurando ogni possibile occasione di vita collettiva che possa generare esperienze di formazione, di crescita umana e di solidarietà.

Promuovere iniziative che permettano di conoscere, apprezzare la montagna attraverso escursioni guidate.

Organizzare degli incontri didattici sia per aumentare la sicurezza nelle uscite ed adeguare la competenza per le emergenze sia per l’accrescimento collettivo del bagaglio culturale.

Il gruppo sarà aperto alla realizzazione di progetti con associazioni e comunità che si occupano delle diversità.

Il gruppo non persegue scopo di lucro.

Il gruppo è apolitico, apartitico ed aconfessionale; è al di fuori di ogni organismo che abbia comunque veste, sostanza o finalità politiche, ideologiche o religiose.

#### Art. 3 – *Ammissione al Gruppo Escursionistico “La Soldanella”*

Al gruppo escursionistico la “La Soldanella” sono ammessi tutti coloro che condividono le finalità dell’Associazione e accettano le norme dello statuto.

#### Art. 4 – *Iscrizione al Gruppo Escursionistico “La Soldanella”*

L’iscrizione al gruppo escursionistico “La Soldanella” si ottiene versando annualmente la quota associativa fissata dal Consiglio Direttivo. Tale quota va versata per intero in qualsiasi momento dell’anno si entri a far parte dell’Associazione.

La quota non è trasferibile.

Se il socio non rinnova l’iscrizione entro il 31 marzo di ogni anno viene considerato dimissionario.

#### Art. 5 – *Organi del Gruppo*

- a) L’Assemblea dei Soci
- b) Il Consiglio Direttivo
- c) Il Presidente

#### Art. 6 – *L’Assemblea dei Soci*

- E’ composta dagli iscritti all’Associazione
- L’assemblea dei Soci si riunisce alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo (3 anni) per il rinnovo del medesimo o su richiesta dei 2/3 degli iscritti.
- Approva il bilancio preventivo e consuntivo.
- Approva il regolamento interno e lo statuto.

#### Art. 7 – *Validità dell’Assemblea*

L’Assemblea dei Soci è valida con la metà più uno degli associati in prima convocazione, con qualsiasi numero in seconda convocazione.

L’Assemblea è convocata in forma collettiva con esposizione presso la sede dell’Associazione di avviso contenente l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza e l’ordine del giorno, con almeno 15 giorni di anticipo.

#### Art. 8 – *Il Consiglio Direttivo*

Il Consiglio Direttivo è composto da nove membri eletti dall’Assemblea dei Soci e dura in carica per tre anni.

I compiti del Consiglio sono:

- a) Eleggere il Presidente (requisito per tale carica: iscrizione all’Associazione da almeno due anni).
- b) Eleggere il Vicepresidente (requisito per tale carica: iscrizione all’Associazione da almeno due anni).
- c) Assegnare la funzione di Segretario/Cassiere a persona iscritta all’Associazione, anche non facente parte del Consiglio Direttivo.
- d) Predisporre il bilancio preventivo e consuntivo.
- e) Formula il programma di escursioni ed attività varie su suggerimento dei soci.
- f) Propone la quota associativa. Tale proposta deve essere ratificata dall’assemblea dei soci.

#### Art. 9 – *Convocazione del Consiglio Direttivo*

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente una volta al mese.

Il Consiglio Direttivo è valido con la presenza di almeno cinque componenti e le delibere sono valide con il voto a maggioranza dei presenti.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono presenziare anche i soci non eletti, senza diritto di voto.

#### Art. 10 – *Il Presidente*

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo nella sua prima seduta.  
L'elezione avviene a scrutinio segreto a maggioranza semplice dei consiglieri eletti.  
Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci.

#### **Art. 11 – Il Vicepresidente**

E' eletto nei modi previsti dall'articolo 8, coadiuva il Presidente, lo sostituisce in caso di impedimento o dimissioni.

#### **Art. 12 – Esonero di responsabilità**

Il Gruppo Escursionistico "La Soldanella", il Consiglio Direttivo, il Presidente, il capogita, sono esonerati da ogni responsabilità per eventuali infortuni o danni riportati da soci e simpatizzanti durante le escursioni con le eventuali variazioni dei programmi.

#### **Art. 13 – Disciplina nelle escursioni e manifestazioni varie**

Escursioni in montagna, manifestazioni ecc. devono essere coordinate da uno o più capigita a seconda dell'importanza e della difficoltà dell'iniziativa stessa.  
I partecipanti dovranno attenersi alle loro indicazioni per quel che riguarda orari, percorsi, soste, variazioni di programma e ogni altro aspetto riguardante l'attività da svolgere.  
I capigita hanno la facoltà di modificare gli itinerari qualora ne ravvisino l'opportunità (causa maltempo o altro genere di imprevisti).

Ai soci si consiglia l'iscrizione al C.A.I. per i seguenti motivi :

- 1) Copertura assicurativa valida per intervento di primo soccorso in caso di infortunio durante le uscite in montagna.
- 2) Possibilità di usufruire delle strutture C.A.I. durante le escursioni.

#### **Art. 14 – Partecipazione alle escursioni**

Alle escursioni possono partecipare i Soci e i simpatizzanti.  
I ragazzi con età inferiore ai 18 anni devono essere autorizzati da un genitore o quantomeno essere affidati a persone di fiducia che ne rispondano personalmente.  
Le adesioni vanno date ai membri del Consiglio Direttivo e ai capigita fino al giorno prima dell'escursione.

#### **Art. 15 – Patrimonio dell'associazione**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da dei beni che pervengono all'Associazione da lasciti, elargizioni, contributi di persone fisiche, giuridiche, ed enti, e dagli avanzi di gestione.

#### **Art. 16 – Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:**

- a) Versamenti effettuati dai fondatori
- b) Quote annuali degli associati
- c) Contributi elargiti dagli aderenti all'organizzazione, dallo Stato, da altri enti statali e non, da altre persone fisiche o giuridiche estranee all'Associazione per l'attività istituzionale.

#### **Art. 17 – Divieto di distribuzione**

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. In nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento ed estinzione dell'Associazione e morte, recesso o esclusione degli associati, si può dar corso alla restituzione di quanto versato all'Associazione da parte degli aderenti.

#### **Art. 18 - Bilancio**

Gli esercizi dell'associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.  
Entro il 30 aprile di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'Assemblea.

#### **Art. 19 – Approvazione del bilancio**

Il bilancio consuntivo è approvato dall'Assemblea. La relativa deliberazione è adottata a maggioranza di voti. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'organizzazione quindici giorni prima della seduta, e può essere consultato da ogni aderente.

#### **Art. 20 – Scioglimento**

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberata dall'Assemblea degli associati. La deliberazione sarà presa a maggioranza dei due terzi degli associati in regola con il versamento della quota associativa.

#### **Art. 21 – Devoluzione del patrimonio**

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre associazioni, o enti non lucrativi o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della legge 23.12.1996 n. 662 ove prescritto, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **Art. 22 – Modifiche allo Statuto**

Il presente statuto può essere modificato dall'Assemblea dei Soci con il voto favorevole dei 2/3 degli associati.

#### **Art. 23 – Norme generali**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle normative vigenti, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Prima stesura: Treviso, 26.11.2004

Revisione: Dosson di Casier, 05.02.2010